

COMUNE DI BREMBIO

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I LIMITI DI ESENZIONE PER I VERSAMENTI ED I RIMBORSI DOVUTI PER TRIBUTI COMUNALI (ART. 17 - COMMA 88 - LEGGE N. 127/1997)

Approvato con deliberazione n. 32 del 30.06.1998

Art. 1
CRITERI GENERALI

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 88 della legge 15.05.1997 n. 127, stabilisce i limiti di esenzione per i versamenti di tributi comunali valutati di modica entità.

2. Si intende quali limiti di esenzione:

a) Per il pagamento del tributo eseguito direttamente dai contribuenti: gli importi fino al cui ammontare non è dovuto il versamento del solo tributo, al netto di sanzioni, soprattasse ed interessi moratori eventualmente applicabili.

b) Per rimborso del tributo: gli importi fino al cui ammontare non è dovuto il rimborso del solo tributo, al netto di interessi moratori a carico del Comune eventualmente applicabili.

c) Per il pagamento del tributo eseguito dal contribuente in base a provvedimento di liquidazione o accertamento d'ufficio: gli importi fino a cui ammontare non è dovuto il versamento del solo tributo, al netto di sanzioni, soprattasse ed interessi moratori eventualmente applicabili.

d) per il pagamento delle sole sanzioni, soprattasse, ed interessi moratori eseguito dal contribuente in base a provvedimento di liquidazione o accertamento d'ufficio: gli importi fino al cui ammontare non è dovuto il solo versamento di sanzioni, soprattasse ed interessi moratori irrogati in sede di liquidazione o accertamento d'ufficio.

3. I limiti di esenzione vanno riferiti a ciascun singolo anno o periodo di riferimento temporale dell'obbligazione tributaria.

4. I limiti di esenzione sono determinati tenendo conto dei seguenti elementi:

- disposizioni normative vigenti e non derogabili;
- modalità previste per i pagamenti e relative spese di riscossione a carico del Comune;
- modalità e costi delle procedure di liquidazione o di accertamento;
- adempimenti a carico del Comune per la riscossione ed i rimborsi ;
- il vantaggio economico della riscossione.

5. Relativamente alla T.O.S.A.P., sia temporanea che permanente, non sono determinati limiti di esenzione in quanto il tributo è attualmente gestito in regime di concessione ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 507/1993, e, in ogni caso, la materia risulta già disciplinata dal vigente "Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" del Comune di Brembio.

Art. 2
PAGAMENTI DIRETTI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

1. Nei casi in cui il pagamento del tributo è effettuato direttamente dal contribuente, previa iscrizione a ruolo oppure denuncia o auto-liquidazione del contribuente stesso, sono fissati i seguenti limiti di esenzione in ragione annua:

tributo	limite esenzione	note
I.C.I.	£. 4.000 (quattromila)	Disciplinato dall'art. 6 comma 5 della Legge di conversione n. 437/1994
I.C.I.A.P.	Non previsto	Gli importi sono fissati dalla Legge di conversione n. 144/1989 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3
LIQUIDAZIONI - ACCERTAMENTI - RIMBORSI

1. Il Servizio Tributario Comunale non emette, a carico dei contribuenti interessati, provvedimenti di liquidazione o di accertamento che comportino il versamento di un tributo - al netto di sanzioni, soprattasse ed interessi moratori eventualmente applicabili, di importo contenuto entro i seguenti limiti di esenzione:

tributo	limite di esenzione
I.C.I.	Lire 25.000 (venticinquemila)
I.C.I.A.P.	Lire 25.000 (venticinquemila)
Tassa R.S.U.	Lire 25.000 (venticinquemila)

2. I limiti di cui al precedente comma 1 trovano applicazione anche per le procedure di rimborso del tributo effettuate d'ufficio o su domanda del contribuente, ad esclusione della procedura di sgravio della Tassa R.S.U. che viene effettuata per l'importo effettivamente determinato.

3. Relativamente alla T.O.S.A.P. permanente il limite di esenzione da applicarsi limitatamente alle domande di rimborso relative alle annualità antecedenti al viene fissato in Lire 20.000.= (ventimila) in analogia a quanto disposto dall'art. 32 del vigente "Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" del Comune di Brembio.

4. I limiti di cui al precedente comma 1 trovano applicazione anche per i provvedimenti di liquidazione e di accertamento, emessi dal Servizio Tributario Comunale, che comportino il solo versamento di sanzioni, soprattasse ed interessi moratori irrogati in applicazione delle vigenti norme disciplinanti la gestione del singolo tributo.

Art. 4
DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento dispiega la propria efficacia per tutti i procedimenti - attivi e passivi - non conclusi con l'emissione di un formale provvedimento da parte del Servizio Tributario Comunale alla data di entrata in vigore dello stesso, ancorchè riferibili ad istanze presentate o procedure d'ufficio avviate in data antecedente alla sua entrata in vigore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 17 - comma 88 - della Legge 15.05.1997 n. 127, che recita:
"Con proprio Regolamento le Regioni e gli Enti Locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutabili di modica entità dovuti all'Ente interessato";

Ritenuto di approvare apposito Regolamento attuativo delle suddetta disposizione legislativa, nel testo predisposto dal Servizio Tributario comunale e che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale";

Dato atto dei pareri favorevoli di cui all'ex art. 53 della legge 142/90, espressi dai funzionari responsabili in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) Di approvare in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 17 - comma 88 della Legge n. 127/97, il "Regolamento disciplinante i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dovuti per tributi comunali" composto di n. 4 articoli - nel testo che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere copia del suddetto Regolamento - divenuto esecutivo a sensi di legge - al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - per quanto di competenza.